

DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2017

**OGGETTO: DEFINIZIONE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DIRETTA**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE US ACLI**

VISTO lo Statuto Nazionale;

PREMESSO che l'Unione Sportiva Acli è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;

- che l'Unione Sportiva Acli promuove e propaga la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;

- che l'Unione Sportiva Acli - in tale contesto - organizza manifestazioni sportive, corsi di formazione, tornei e campionati anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli altri Enti di Promozione Sportiva in presenza di relative convenzioni, nel rispetto dei Regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate al CONI;

- che le Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate sono le uniche deputate dalle normative vigenti in materia di sport e dal CONI, alla regolamentazione delle rispettive attività sportive in Italia;

TENUTO CONTO - che tutte le Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate svolgono e regolamentano l'attività sportiva dilettantistica;

- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo sugli Enti di Promozione Sportiva, riconosce che l'Unione Sportiva Acli esercita attività sportiva dilettantistica;
- che l'Unione Sportiva Acli, ai fini sportivi è costituita, tra le altre, da società ed associazioni sportive dilettantistiche secondo le previsioni dell'art.90 della Legge 289/02 del 27/12/2002 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- che sono affiliate all'Unione Sportiva Acli, tra le altre, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta in favore delle stesse e dei propri tesserati;
- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 della Legge 289/2002 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;
- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche l'Unione Sportiva Acli e le proprie affiliate rientrano tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO

che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro,

modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

TENUTO CONTO altresì di quanto contenuto nella circolare del 1 dicembre 2016, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro - protocollo n. 1/2016, avente ad oggetto indicazioni operative relative alle collaborazioni poste in essere dalle Associazioni/Società sportive dilettantistiche;

VISTI i regolamenti delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate ed in generale delle Federazioni di riferimento, che sanciscono le modalità di organizzazione delle attività agonistiche, promozionali, formative e di allenamento, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

VISTI lo statuto, ivi incluse le circolari normative, che disciplinano le funzioni attribuite alle strutture territoriali dell'Unione Sportiva Acli

PRESO ATTO della necessità di individuare le funzioni e le attività che risultano, per le numerose discipline sportive praticate dall'Unione Sportiva Acli e dalle proprie affiliate, funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni e delle attività formative e promozionali, rappresentando quindi le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

RAVVISATA la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate ed in generale delle Federazioni di riferimento, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva

dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalle normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica;

**PRESO ATTO**

che l'applicazione delle agevolazioni sopra citate per le collaborazioni sportive dilettantistiche è condizionata ai requisiti soggettivi del percipiente e da qualsiasi vincolo di subordinazione con il committente

### **DELIBERA**

Alla luce delle normative richiamate in premessa e dei rispettivi regolamenti delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate ed in generale delle Federazioni di riferimento, sono preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica delle attività agonistiche, formative, promozionali e gestionali, le tipologie di attività e di soggetti riportati nell'allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**IL PRESIDENTE NAZIONALE**  
Damiano Lembo

## **Allegato 1)**

### **Soggetti preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.**

- 1) Atleti;
- 2) Tecnici e istruttori;
- 3) Dirigenti sportivi;
- 4) Ufficiali di Gara;
- 5) Giudici Sportivi;
- 6) Assistenti agli ufficiali di gara;
- 7) Formatori tecnici;
- 8) Addetti alle procedure antidoping non professionali;
- 9) Assistenti alle gare e ai raduni;
- 10) Addetti alle gare, ai raduni e ai centri di avviamento e allenamento allo sport per minori
- 11) Addetti agli Impianti;
- 12) Collaboratori amministrativo – gestionali non professionali;
- 13) Docenti e collaboratori non professionali per l'attività didattica e regolamentare;
- 14) Addetti agli eventi ed alle manifestazioni sportive.

### **Attività connesse all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**

- a) Partecipazione a manifestazioni sportive ed allenamenti;
- b) Organizzazione manifestazioni sportive ed allenamenti;
- c) Organizzazione e Partecipazione a raduni e manifestazioni promozionali e formative;
- d) Corsi di formazione;
- e) Attività di centri Tecnici sportivi e promozionali;
- f) Attività organizzativa di avviamento allo sport;
- g) Organizzazione di raduni e centri di avviamento e allenamento allo sport;
- h) Altre figure previste nei regolamenti delle Federazioni Sportive e/o Discipline Sportive Associate ed in generale delle Federazioni, come indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle attività agonistiche, organizzative, formative e promozionali

